



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERNSTOL – PERGINE VALSUGANA

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 24 marzo 2026

PARERE SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di riaccertamento ordinario dei residui;
- visto il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [D.Lgs. 118/20261](#) e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul [sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali](#);

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di “riaccertamento ordinario dei residui” della Comunità Alta Valsugana e Bernstol–Pergine Valsugana che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Tione di Trento/Pergine Valsugana, 24 marzo 2026

L'ORGANO DI REVISIONE
Roberto Tonezzer - Revisore Unico

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

CONSORZIO DEI COMUNI B.I.M. ADIGE - TRENTO

PROVINCIA DI TRENTO

Oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui"

L'organo di revisione della Comunità Alta Valsugana e Bernstol – Pergine Valsugana, nella persona del rag. Roberto Tonezzer, nominato per il periodo 2026 - 2028,

Vista la proposta di decreto del Presidente con oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118,"

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali;

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che "In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.";

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento;

Considerato che l'operazione di riaccertamento consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data del 1° gennaio 2026;
- b) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non scadute alla data del 1° gennaio 2026. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile;
- c) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2026, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera b), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2026 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alle lettere a) e b);

- d) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2025, del bilancio pluriennale 2026-2028, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera b). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2026, 2027 e 2028 sono adeguati a consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- e) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera b), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico;
- f) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2026, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 46 del 16 dicembre 2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 47 del 16 dicembre 2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026 – 2028;

Visto che in tale occasione risulta applicato FPV per parte corrente per Euro 388.159,33 relativamente all'esercizio 2026 ed Euro 780.500,37 sia per l'esercizio 2027 che per l'esercizio 2028;

Visto che nessuna variazione di esigibilità risulta adottata dal Responsabile del Servizio finanziario entro la chiusura dell'esercizio 2025;

Ricevuta la bozza di proposta di decreto del Presidente e le tabelle di dettaglio relative all'operazione di riaccertamento dei residui dalle citate disposizioni di legge e in particolare:

- La determinazione del fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2026-2028 a seguito del riaccertamento dei residui alla data del 1° gennaio 2026 è la seguente;

PARTE CORRENTE	
Residui passivi al 01.01.2025 cancellati e reimputati	€ 1.365.881,79
Residui attivi al 01.01.2025 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2026	€ 1.365.881,79



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

PARTE CAPITALE	
Residui passivi al 01.01.2025 cancellati e reimputati	€ 430.907,87
Residui attivi al 01.01.2025 cancellati e reimputati	€ 0,00
Differenza = FPV Entrata 2026	€ 430.907,87

- Le variazioni del bilancio di previsione 2026 - 2028;

	<i>Competenza</i> 2026	2027	2028
<i>fondo pluriennale vincolato corrente</i>	1.365.881,79	-	-
<i>fondo pluriennale vincolato c/capitale</i>	430.907,87	-	-
<i>avanzo di amministrazione</i>	-	-	-
<i>Titolo I</i>	-	-	-
<i>Titolo II</i>	-	-	-
<i>Titolo III</i>	-	-	-
<i>Titolo IV</i>	-	-	-
<i>Titolo V</i>	-	-	-
<i>Titolo VI</i>	-	-	-
<i>Titolo VII</i>	-	-	-
<i>Titolo IX</i>	-	-	-
Totale variazioni Entrate	1.796.789,66	-	-
<i>Titolo I</i>	1.365.881,79	-	-
<i>Titolo II</i>	430.907,87	-	-
<i>Titolo III</i>	-	-	-
<i>Titolo IV</i>	-	-	-
<i>Titolo V</i>	-	-	-
<i>Titolo VII</i>	-	-	-
Totale variazioni Spese	1.796.789,66	-	-



rag. ROBERTO TONEZZER
revisore legale

e

- Viste le variazioni finalizzate alla definizione del FPV di parte corrente e di parte capitale poste in atto a carico del Bilancio 2026;
- Preso atto che tale provvedimento è finalizzato alla riallocazione temporale nel rispetto del principio della esigibilità delle entrate e spese di bilancio 2026 – 2028 per il FPV di parte corrente e il FPV di parte capitale;
- Accertato come l'amministrazione abbia adottato tale provvedimento con le finalità di rendere utilizzabile in forma più completa le risorse disponibili per il Bilancio 2026 – 2028, anche attraverso le opportune variazioni di bilancio sia per l'entrata che per la spesa con regolare allocazione delle risorse e delle uscite temporalmente collocabili nell'esercizio 2026 e definizione dei nuovi stanziamenti del P.E.G. 2026;
- Preso atto che l'amministrazione ha provveduto alla ricognizione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 con conseguente eliminazione delle insussistenze e delle inesigibilità operando altresì le conseguenti variazioni allo stanziamento per l'esercizio 2026, comprese le variazioni della cassa;
- visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

ESPRIME

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del T.U.E.L., parere favorevole all'adozione da parte del Presidente del Decreto in oggetto, sussistendone i requisiti di congruità, coerenza ed attendibilità.

Tione di Trento/Pergine Valsugana, 24 marzo 2026

L'ORGANO DI REVISIONE
Roberto Tonezzer - Revisore Unico

Documento firmato digitalmente e inviato via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)